

Pubblicato il 01/09/2021

N. 00259/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 00706/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 706 del 2021, proposto da Gruppo di Intervento Giuridico, WWF Italia, Lega Abolizione Caccia, E.N.P.A., LAV Lega Anti Vivisezione, Lipu, Lncd - Animal Protection, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Autonoma Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Cagliari (CA), Viale Trento n. 69 (09123);

*nei confronti*

Associazione Caccia Pesca Ambiente, non costituita in giudizio;

*e con l'intervento di*

Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del Presidente quale legale rappresentante pro tempore Sig. Cuccu Bonifacio (C.F.

CCCBFC51D23L987L), con sede in Cagliari nella via Monte Sabottino nr. 31/A e l'Associazione Federcaccia Sardegna (C.F. 92023050906), in persona del

Presidente quale legale rappresentante pro tempore, Avv. Davide Bacciu (C.F. BCCDVD73P03G015W), con sede in Sassari nel viale Umberto nr. 83/A, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Tuveri 84, presso lo studio dell'avvocato Mauro Cuccu (C.F.

CCCMRA75C07B354U; pec avv.maurocuccu@pec.it), che le rappresenta e difende unitamente

all'Avv. Alberto Curreli (C.F. CRRLRT70L03B354O; pec avv.albertocurreli@legalmail.it), con studio in Cagliari nella Via Dante nr. 15,

All'Avv. Cecilia Savona (CF SVNCCCL68R53B354G – pec cecilia.savona@pct.pecopen.it) con studio in Cagliari nella Via Salaris nr. 17/C 29 e all'Avv.

Gerardo Giacu (C.F. GCIGRD75C10L093G; pec gerardogiacu@pec.it) con studio in Tempio

Pausania nel Corso G. Matteotti nr. 51,

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia, del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della*

*Regione autonoma della Sardegna n. 6846/13 del 23 agosto 2021 avente ad oggetto*

*“calendario venatorio 2021/2022”, pubblicato sul B.U.R.A.S. digitale, parti I e II, n.*

*49 del 26 agosto 2021, nella parte in cui consente il prelievo venatorio delle specie*

*Moriglione (Aythya ferina) e Pavoncella (Vanellus vanellus), della Beccaccia (Scolopax rusticola), della Tortora selvatica (Streptopelia turtur), e di ogni altro atto precedente e*

*presupposto, conseguente, comunque connesso.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti trasmessi dalla Regione Sardegna;

Visto l'intervento in giudizio ad opponendum della Associazione Nazionale Libera Caccia e dell'Associazione Federcaccia Sardegna;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a., possono essere disposte misure cautelari monocratiche, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, solo in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio;

Considerato che, facendo applicazione di tali principi, non sussiste un danno grave e irreparabile, tale da giustificare una misura cautelare monocratica, per la parte del provvedimento impugnato che consente la caccia al Moriglione (*Aythya ferina*), alla Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*), tenuto conto che il calendario venatorio prevede l'avvio della caccia per tali specie in data successiva alla trattazione del ricorso nella prossima camera di consiglio collegiale;

Considerato che il danno grave ed irreparabile sussiste invece per la prevista apertura della caccia, nelle date del 2 e del 5 settembre, nei confronti della **Tortora** selvatica (*Streptopelia turtur*), tenuto conto che, pur con le limitazioni previste dalla Regione, è consentito comunque l'abbattimento fino a 14 capi a stagione per ogni cacciatore e che peraltro l'anticipazione della stagione venatoria è stata prevista solo per pochissime specie animali;

Visto il parere dell'ISPRA che ha richiesto motivatamente la sospensione del prelievo di tale specie per la prossima stagione venatoria;

P.Q.M.

Accoglie, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a., la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato nella sola parte in cui prevede l'apertura della caccia, nelle date del 2 e del 5 settembre 2021, nei confronti della **Tortora** selvatica (*Streptopelia turtur*).

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 1 settembre 2021.

**Il Presidente  
Dante D'Alessio**

IL SEGRETARIO